



CONVENZIONE

tra

Fondazione Milano Cortina 2026, di seguito più brevemente anche solo la “**Fondazione**”, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3, codice fiscale 97866790153, P.IVA 11199200962, qui rappresentata dall’Amministratore Delegato, Andrea Varnier, munito dei poteri necessari per la firma del presente atto e il **Comune di San Donato Milanese** (di seguito “**il Comune**”), in persona del legale rappresentante pro-tempore _____, munito dei poteri necessari per la firma del presente atto in seguito alla deliberazione _____ del _____

PREMESSO CHE:

- conformemente con quanto disposto dalla Carta Olimpica, il Comitato Olimpico Internazionale (“**CIO**”), dirige il Movimento Olimpico ed è titolare di tutti i diritti relativi ai Giochi Olimpici ed ai segni distintivi Olimpici;
- in virtù del contratto stipulato, in data 24 giugno 2019, tra il CIO, da una parte, e le Città di Milano e Cortina ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“**CONI**”) dall'altra (“**Contratto di Città Ospite**”), il CIO ha affidato a questi ultimi e, per essi, Milano Cortina 2026, l’organizzazione e l’allestimento dei XXV Giochi Olimpici Invernali, il cui svolgimento è previsto nel mese di febbraio del 2026, (“**Giochi**”);
- nella qualità di Fondazione per l’Organizzazione dei Giochi, Milano Cortina 2026 ha, altresì, la responsabilità di garantire la realizzazione del Viaggio della Fiamma Olimpica, dalla partenza dalla Grecia fino all’arrivo a Milano e Cortina, nel periodo fra il mese di dicembre del 2025 e la Cerimonia di Apertura dei Giochi; e ciò in conformità con le disposizioni della Carta Olimpica, delle direttive del CIO e dei diritti conferiti agli Sponsor del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026;
- allo scopo di adempiere a tali sue obbligazioni e responsabilità, Fondazione ha stipulato in data 30 maggio 2024 un Memorandum of Understanding (“**MoU**”) con la società AlphaOmega S.r.l., sita in Viale Tiziano 80, Roma, P.IVA 06751531002, (l’“**Agenzia**”), in base al quale l’Agenzia è stata incaricata di cooperare con Fondazione nello sviluppo, produzione e consegna del Viaggio della Fiamma Olimpica;

- il Viaggio della Fiamma Olimpica rappresenta il miglior veicolo promozionale dei Giochi e ha lo scopo di diffondere i simboli e i valori del Movimento Olimpico sul territorio che li ospita ed è l'occasione per comunicare al mondo le eccellenze dell'Italia e quelle particolari ritrovabili in un percorso attraverso le regioni d'Italia (ambiente, arte, stile, cultura, sport ecc.), tutte eccellenze facilmente ritrovabili in un percorso italiano;
- il percorso della Fiamma Olimpica si compone ogni giorno di momenti di staffetta con i tedorori nei comuni di transito ("**Passaggio**"), di momenti di trasferimento in convoglio tra un segmento di staffetta e quello successivo, e di un ultimo segmento di staffetta al termine di ciascuna giornata nel Comune di arrivo definito "**Comune di tappa**". Il Comune di San Donato Milanese è previsto quale comune di Passaggio il giorno 5 febbraio 2026;
- la Regione Lombardia si è impegnata a promuovere il passaggio della Fiamma Olimpica nel proprio territorio come da convenzione sottoscritta in data _____;
- il Comune, ritenendo di proprio interesse ospitare il suddetto Passaggio, ha dichiarato la sua disponibilità ad offrire alla Fondazione la propria collaborazione ed assistenza per l'organizzazione e lo svolgimento del percorso all'interno del territorio del Comune, nel rispetto delle esigenze sopra richiamate e in conformità con quanto previsto nella presente Convenzione;
- i competenti organi di ciascuna delle Parti hanno approvato il testo della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle Premesse

Le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente accordo (di seguito "**Convenzione**") e vincolano le Parti alla loro osservanza.

Articolo 2 – Definizione e Organizzazione del Passaggio

2.1 La presente convenzione indica gli accordi ad oggi raggiunti tra le Parti sui principali aspetti del Passaggio e, in particolare:

- a. il Viaggio della Fiamma Olimpica e la suddivisione dello stesso in segmenti o frazioni, nonché le eventuali soste della carovana;
- b. il luogo di posizionamento delle etichette progressive per rendere riconoscibile il punto di partenza di ciascun segmento di percorso/tedororo;
- c. i punti di raccolta dei tedorori;

La Fondazione, nel rispetto delle direttive del CIO e degli accordi esistenti con gli sponsor del Viaggio della Fiamma Olimpica, definirà e comunicherà al Comune e/o definirà con lo stesso, in tempo utile, le precisazioni, gli aggiornamenti e i completamenti necessari per il progetto definitivo del Passaggio.

2.2 Le Parti si danno atto che saranno a cura e spese della Fondazione:

- a. la definizione del percorso all'interno del territorio del Comune di transito;
- b. la gestione dei VIP e degli atleti di rilevanza nazionale e internazionale relativamente alle operazioni di staffetta;
- c. il posizionamento delle "etichette progressive" al fine di rendere riconoscibile il punto di partenza di ciascun segmento di percorso/tedoforo;
- d. l'assegnazione dei segmenti di percorso ai tedofori;
- e. la gestione dello svolgimento della staffetta.

2.3 Le Parti si danno atto che sarà di esclusiva competenza e responsabilità della Fondazione la selezione e la gestione dei tedofori che la Fondazione potrà definire e modificare, a sua discrezione.

2.4 Le Parti si danno atto che il progetto definitivo del Viaggio della Fiamma Olimpica potrà prevedere una data diversa da quella attualmente prevista o anche la stessa cancellazione del Passaggio della Fiamma Olimpica attraverso il territorio del Comune. Nel caso in cui la Fondazione decida una tale modifica o cancellazione ne darà comunicazione scritta al Comune prontamente e, comunque, con almeno trenta giorni di anticipo in caso di spostamento di data e con almeno sessanta giorni di anticipo in caso di cancellazione del Passaggio. Le Parti si danno, altresì, atto che il Passaggio potrà subire modifiche o essere cancellato dalla Fondazione, senza il suddetto preavviso, per cause non dipendenti dalla Fondazione (avversità meteorologiche, ordine pubblico ecc.).

Le Parti convengono che in entrambi i tipi di evenienze, il Comune nulla avrà a pretendere dalla Fondazione ad alcun titolo.

2.5 Infine, le Parti si danno atto che la Fondazione si avvale del supporto della Agenzia che curerà, per tramite dei propri referenti territoriali responsabili, il coordinamento e la pianificazione operativa con le amministrazioni locali e gli enti pubblici e privati delle città coinvolte.

Articolo 3 – Collaborazione del Comune

3.1 Il Comune si impegna a concedere gratuitamente, alla Fondazione, in conformità alle disposizioni vigenti e senza imposizione o addebito delle relative imposte, tasse o altri oneri, le necessarie autorizzazioni per l'occupazione delle aree di svolgimento del Passaggio.

3.2 Il Comune, per la durata del Passaggio, conformemente alle disposizioni di legge in vigore, si impegna a garantire l'ordine pubblico, l'idonea regolamentazione e controllo del traffico, la disponibilità della Forza Pubblica e dei Vigili del Fuoco, la collocazione dei necessari presidi medici comprensivi di ambulanze, il servizio di protezione civile e quant'altro sarà ritenuto necessario al momento.

3.3 Il Comune si impegna ad individuare, d'intesa con la Fondazione, e a rendere disponibili il giorno del Passaggio i necessari punti di raccolta al coperto dei tedorfi (possibilmente al chiuso, accessibili alle persone con disabilità e dotati di servizi igienici, come scuole, palestre, ecc.).

3.4 Il Comune si farà carico, a sua cura ed onere, per la durata del Passaggio, dell'adempimento degli oneri pubblicitari per il Passaggio. Il Comune, inoltre, si impegna a escludere l'applicabilità della tassa di soggiorno per lo staff impegnato nell'organizzazione del Passaggio.

3.5 Il Comune si impegna a promuovere il Passaggio a livello locale, (i) attivando allo scopo, preventivamente e contestualmente al Passaggio, tutti i canali di informazione di sua competenza territoriale (incluse le scuole e le associazioni sportive), (ii) riproducendo e distribuendo localmente materiale informativo conforme con i layout che verranno consegnati dalla Fondazione (cartoline, volantini, locandine, social media, siti web, affissioni statiche e dinamiche, bandierine, ecc.), e (iii) garantendo che ogni forma e mezzo di comunicazione sia conforme con le disposizioni del successivo articolo 3.6. Il Comune garantirà, in particolare, che il materiale stampato e i messaggi promozionali del Passaggio, che verranno diffusi attraverso i mezzi di comunicazione sopracitati, siano esclusivamente quelli riprodotti sulla base dell'esecutivo grafico previamente fornito da Fondazione. Resta quindi inteso che gli esecutivi definitivi del Comune, realizzati sulla base dei suddetti layout, dovranno comunque essere sottoposti alla Fondazione per sua preventiva approvazione scritta.

3.6 La Fondazione dichiara e il Comune dà atto che l'uso dei marchi e di ogni altro segno distintivo del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 e dei Giochi così come ogni forma di comunicazione o di associazione commerciale relativa al Viaggio della Fiamma Olimpica, al Passaggio, ai Giochi, alla Fondazione, al CONI, al CIO o al Movimento Olimpico sono riservati esclusivamente agli sponsor del Viaggio della Fiamma Olimpica in virtù dei contratti dagli stessi stipulati con la Fondazione con l'approvazione del CIO. Il Comune conviene di evitare ogni atto o comportamento che possa favorire o permettere la violazione di tali diritti esclusivi o l'abuso della proprietà intellettuale della Fondazione, del CIO o del CONI e conviene, altresì, di porre in essere tutte le misure in suo potere per garantire che la Fondazione, il CIO ed i rispettivi sponsor e licenziatari siano protetti e tutelati contro ogni azione, comportamento o comunicazione che, direttamente o indirettamente susciti nel pubblico l'impressione di un'associazione autorizzata con il Passaggio e/o il Percorso della Fiamma, e/o i Giochi e/o la Fondazione e/o il CIO e/o il Movimento Olimpico, così come contro altre forme di contraffazione o di abuso di proprietà intellettuale. La Fondazione consegnerà al Comune la lista degli sponsor della Fondazione e dei relativi marchi affinché il Comune possa garantire che tali sponsor e relativi marchi siano gli unici visibili nel sito del Passaggio. A questo fine si intende compresa nella definizione di Passaggio non solo l'evento stesso ma anche gli eventuali spettacoli, intrattenimenti o altre simili manifestazioni collegate autorizzate dal Comune per svolgimento nel giorno del passaggio della Fiamma Olimpica.

3.7 Il Comune si impegna a riservare allo showcasing e altre attività promozionali degli sponsor l'area del Passaggio e le aree adiacenti. Il Comune si impegna, inoltre, a riservare agli sponsor della Fondazione il diritto di acquistare e utilizzare gli spazi pubblicitari dei luoghi di svolgimento del Passaggio, nei modi e nei termini che saranno concordati tra le Parti e comunque con trattamento del cliente più favorito.

3.8 Il Comune si impegna inoltre a contribuire alla comunicazione a livello locale e alla spettacolarizzazione del Passaggio nei modi e nei termini che saranno successivamente concordati tra le Parti.

3.9 Il Comune si impegna, infine, a supportare la Fondazione nelle attività di promozione e diffusione dei simboli e valori del Movimento Olimpico sul territorio. Nello svolgimento di queste attività, diventa altresì fondamentale che i territori, Comuni inclusi, divengano attori principali nella creazione della Legacy dei Giochi, lasciando in eredità ai cittadini maggiori possibilità di praticare sport ed attività fisica rispetto al periodo prima dei Giochi Invernali 2026. Per questo motivo, la Fondazione ha sviluppato il progetto Italia dei Giochi col quale il Comune può avere l'opportunità di sviluppare progetti ed iniziative che possano fare parte della creazione della Legacy / eredità dei Giochi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la riqualificazione di spazio urbano ad uso sportivo, l'organizzazione di eventi periodici che incentivino la pratica sportiva, la predisposizione e attuazione di regolamenti permanenti per la diffusione della raccolta differenziata e per il miglioramento dell'accessibilità delle strutture per le persone con disabilità negli eventi ospitati sul territorio.

3.10 Le Parti si danno atto che verranno definiti e conclusi, in tempo utile, in buona fede e nel rispetto delle pattuizioni della presente Convenzione, successivi accordi esecutivi concernenti gli aspetti tecnici ed economici relativi alle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 4 – Riservatezza

4.1 Ciascuna Parte prende atto ed accetta che, nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione, potrà ricevere dall'altra parte materiale di varia natura contenente informazioni riservate (di seguito "**Informazioni Riservate**").

4.2 Le Informazioni Riservate di cui al presente articolo sono tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie, dati, conoscenze, *know how* ancorché brevettabili di qualsiasi natura, così come qualsiasi disegno, documento, mappa, crono-tabella, supporto ottico o magnetico o campione di materiale o prodotto, di cui ciascuna Parte sia entrata o entrerà in possesso o che siano state o che le saranno fornite dall'altra Parte, nell'ambito delle attività di esecuzione della Convenzione e/o nella fase delle trattative.

4.3 Ciascuna Parte si impegna a mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di riservatezza tutte le Informazioni Riservate e ad applicare, nei confronti delle Informazioni Riservate dell'altra Parte, idonee misure di sicurezza.

4.4 Ciascuna Parte si impegna a far trattare le Informazioni Riservate soltanto ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori terzi ai quali la conoscenza delle Informazioni Riservate è necessaria al solo scopo di adempiere agli scopi della Convenzione e a mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni Riservate vengano rese disponibili e/o vengano divulgate, in tutto o in parte, a terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta dell'altra Parte.

4.5 Ciascuna Parte, in ogni caso, si assume piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, posta in essere anche da qualsiasi soggetto terzo, ad essa riconducibile.

4.6 Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate solamente in relazione a quanto previsto dalla Convenzione. In particolare, ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da danneggiare l'altra Parte o in modo da indurre i dipendenti, clienti o fornitori della stessa a cessare di essere tali.

4.7 Le Parti si impegnano a non asportare e a non effettuare copie, riproduzioni, estratti o sintesi di alcuna delle Informazioni Riservate, fatta eccezione per quelle indispensabili alle finalità della Convenzione; in tal caso qualsiasi copia, riproduzione, estratto o sintesi rimarrà di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite.

Articolo 5 – Copertura spese

5.1 La presente Convenzione non ha carattere oneroso e le Parti nella sua attuazione faranno riferimento alle rispettive risorse professionali e strumentali, sulla base delle disponibilità finanziarie presenti nei rispettivi bilanci di previsione.

5.2 In particolare, la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 2 non prevede oneri reciproci di natura economica e non possono in alcun caso essere posti a carico dell'altra Parte i costi derivanti da specifici progetti ed eventi necessari all'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 6 – Durata e diritto di recesso

6.1 La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione delle Parti fino al 31 dicembre 2026 (di seguito "**Durata**").

Articolo 7 – Privacy

7.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i c.d. dati di contatto, ossia i dati personali (nome, cognome, recapito telefonico aziendali, indirizzo e-mail aziendale) dei soggetti che sono intervenuti ai fini della trattativa, e del perfezionamento e dell'esecuzione della presente Convenzione sono trattati solo ed esclusivamente per le già menzionate finalità, con impegno delle Parti a conformarsi pienamente alle

disposizioni previste dal Regolamento europeo 679/2016 e dal D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee.

7.2 Ciascuna delle Parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà, quindi, direttamente per i suddetti dati di contatto che dovessero acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da Parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

7.3 Ciascun titolare autonomo risponderà, per quanto di propria competenza, per gli ulteriori dati personali, oltre quelli di contatto, che dovessero essere trattati.

Articolo 8 – Comunicazioni

8.1 Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo e-mail o PEC ai seguenti indirizzi:

se al Comune: _____

se alla Fondazione: viaggiodellafiammaolimpica@milanocortina2026.org

8.2 Ciascuna delle Parti potrà, in corso di rapporto, variare il nominativo di cui sopra, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte all'indirizzo mail sopra indicato senza che ciò costituisca modifica Convenzione da approvarsi ai sensi dell'art.9.

Qualunque notifica, richiesta, approvazione, consenso o altra comunicazione, richiesta o consentita dalla presente Convenzione, dovrà essere effettuata in forma scritta e trasmessa a mezzo e-mail o PEC, all'indirizzo ed all'attenzione della Parte destinataria come sotto specificato od a qualsiasi altro indirizzo che qualsiasi delle Parti notifichi per iscritto all'altra. La data della trasmissione, se trasmessa mediante PEC, si intenderà come data di effettuazione della notifica.

In caso di comunicazione alla Fondazione:

- La Fondazione per l'Organizzazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, piazza Tre Torri 3, 20145 Milano all'attenzione di:
Giovanna Isabella Locci - Responsabile Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica - indirizzo
posta elettronica: g.locci@milanocortina2026.org;
Damiano Lestingi, - Responsabile Operazioni Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica - indirizzo
posta elettronica: d.lestingi@milanocortina2026.org;
Agenzia Alphaomega, all'attenzione di :

Riccardo Di Brisco - Relazioni con il Territorio - indirizzo di posta elettronica:
riccardo.dibrisco@alphaomega.it;
Federico Piludu - Relazioni con il Territorio - indirizzo di posta elettronica:
federico.piludu@alphaomega.it;

- In caso di comunicazione al Comune

Comune di _____

Assessorato _____ nella persona di _____

Indirizzo _____

Articolo 9 – Miscellanea

9.1 Le Parti si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, la presente Convenzione o le singole obbligazioni o i singoli diritti da esso derivanti.

9.2 In nessun caso una Parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione dalla presente Convenzione.

9.3 La presente Convenzione supera e annulla qualsiasi intesa intercorsa tra le Parti in forma orale o scritta e pertanto costituisce l'unico accordo valido in relazione a ciò che ne forma oggetto. Qualsiasi modifica o integrazione alla presente Convenzione non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo scritto e firmato da entrambe le Parti.

9.4 La presente Convenzione non crea alcun rapporto di associazione e/o joint venture tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata. In nessun caso ciascuna Parte potrà agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'altra Parte.

9.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica trattativa e non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Articolo 10 – Foro Competente

Le Parti convengono che qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione e comunque ogni controversia connessa con l'oggetto dello stesso, nulla escluso, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Milano.

Luogo [***], Data [***]

Fondazione Milano Cortina 2026

Il Presidente
Giovanni Malagò

L'Amministratore Delegato

Andrea Varnier

Città

Il Sindaco
(o persona da Lui delegata)
